I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2122/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1292/95 che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 887/96 [4], indica le lettere che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1582/96 [6], devono precedere il numero di identificazione apposto sull'imballagio immediato dell'olio condizionato; che l'elenco delle lettere è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1292/95 della Commissione [7]; che, per permettere di utilizzare le scorte di etichette già stampate, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1292/95 l'utilizzazione delle lettere in vigore precedentemente è stata ammessa fino al 31 ottobre 1996;

che tale periodo non si è rivelato sufficiente da permettere l'esaurimento delle scorte di etichette; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1292/95 e prorogare il periodo suddetto di sei mesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1292/95, la data del «31 ottobre 1996» è sostituita dal «30 aprile 1997».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.
[3] GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.
[4] GU n. L 119 del 16. 5. 1996, pag. 16.
[5] GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.
[6] GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 13.
[7] GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 11.